

Publicato il 01/03/2022

N. 01439/2022REG.PROV.COLL.

N. 10043/2015 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10043 del 2015, proposto da Maria Stompanato, Rinaldo Zippo, rappresentati e difesi dall'avvocato Innocenzo Calabrese, domiciliato presso la Segreteria Consiglio Di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Acerra, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 03809/2015, resa tra le parti, concernente accertamento inottemperanza a ordinanze di demolizione opere abusive

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2022 il Cons. Oreste Mario Caputo;

nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 03809/2015, di reiezione del ricorso proposto dai sig.ri. Maria Stompanato e Rinaldo Zippo avverso l'accertamento d'inottemperanza, effettuato (cfr., prot. n. 0021298 del 6 maggio 2013) dal Comune di Acerra – VI Direzione - Gestione Territorio – U.A.E., alle ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive n. 152 del 30 luglio 1997 e n. 83 del 29 settembre 2009.

Opere consistenti nella realizzazione al primo piano dell'immobile di proprietà – sito nel Comune di Acerra, località Contrada S. Giovanni, su suolo riportato in catasto al Foglio 35, p.lla 1885 (ex 679/e) – di “pavimentazione sui balconi e posa in opera di piantoni in ferro sugli stessi balconi e delle soglie ai vani porta e finestre perimetrali”, nonché, sul solaio di copertura, di “un tetto a quattro falde ...” avente “un'altezza al colmo di m. 2,00 circa ed alla gronda di m. 0,00 ... costituito da un'orditura principale e secondaria in travi di legno e sovrastanti tegole, dotato di grondaia perimetrale e relative condotte verticali per le acque pluviali”.

2. Premesso di aver proposto ricorso al TAR Campania (n. 7091/09 R.G.), avverso l'ordinanza di demolizione n. 83 del 29 settembre 2009, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità dell'impugnato accertamento d'inottemperanza e delle presupposte ordinanze di demolizione con sette distinti motivi, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

3. Il Tar ha respinto il gravame.

La semplice pendenza del giudizio avente ad oggetto la presupposta ordinanza di demolizione non consente, secondo i giudici di prime cure, di ritenere che non sia configurabile l'inottemperanza all'ordine di ripristino.

I ricorrenti, s'aggiunge in sentenza, avrebbero dovuto, a tal fine, ottenere, alla data di emanazione dell'atto impugnato, l'annullamento dell'ordine demolitorio o quantomeno la sua sospensione.

Viceversa, il ricorso avverso l'ordinanza n. 83 del 29/9/2009 è stato dichiarato perento con decreto presidenziale n. 715 dell'11/3/2015.

4. Appellano la sentenza i sig.ri. Maria Stompanato e Rinaldo Zippo. Il Comune di Acerra non s'è costituito.

5. Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2022 la causa, su richiesta di parte appellante, è stata trattenuta in decisione.

6. Con il primo e secondo motivo d'appello, che, in ragione delle medesime censure sollevate, possono esser trattati congiuntamente, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 295 c.p.c. e 70 - 79 c.p.a., nonché dell'art. 97 cost., deducendo l'errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure per non avere sospeso il giudizio in ragione del rapporto di pregiudizialità logico giuridica del giudizio avverso l'ordinanza di demolizione.

6.1 Il motivo è infondato.

Le censure sollevate in prime cure attengono tutte ad asseriti vizi propri delle presupposte ordinanze di demolizione e quindi avrebbero dovuto essere dedotte in sede di tempestiva impugnazione di tali ordinanze.

Viceversa, la prima ordinanza di demolizione n. 152 del 30/7/1997, ritualmente notificata in data 31/7/1997 agli interessati, non è stata impugnata; la seconda ordinanza di demolizione n. 83 del 29/9/2009 è stata impugnata nel giudizio dichiarato perento.

Né, al fine d'aggirare la maturata decadenza del termine d'impugnazione, i supposti vizi riguardanti le ordinanze possono essere dedotti nel giudizio avente ad oggetto – come nel caso in esame – l'accertamento dell'inottemperanza. Le sanzioni ripristinatorie sono divenute incontestabili, con conseguente inammissibilità della proposizione (o riproposizione) di censure concernenti vizi propri delle ordinanze comminanti le sanzioni.

In continuità con l'indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, va ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell'area di sedime nel caso di mancata impugnazione dell'ingiunzione a demolire, a meno che non si facciano valere vizi propri degli atti in questione (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 8 novembre 2010, n. 7914).

In definitiva non sussisteva alcuna ragione che giustificasse la sospensione del giudizio, che –va sottolineato – è antitetica al principio, di cui all'art. 2, comma 2, c.p.a., della ragionevole durata del processo.

7. Gli ulteriori motivi d'appello coi quali i ricorrenti lamentano l'errata qualificazione della natura giuridica dell'intervento edilizio sono inammissibili.

8. Nondimeno, per completezza di giudizio per assicurare, ai sensi dell'art. 1, comma 1°, c.p.a., l'effettività di tutela, va precisato che l'intervento edilizio in questione consiste nella realizzazione di un sottotetto abusivo a destinazione abitativa sottoposto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3, comma primo, lett. e), art. 10, comma 1°, lett. a) ed art. 31 d..P.R. n. 380/2001, al regime del permesso di costruire.

La realizzazione dell'intervento edilizio senza titolo abilitativo comporta, ai sensi dell' art. 31, comma 1°, d..P.R. n. 380/2001, l'applicazione dell'irrogata sanzione demolitoria.

8.1 Quanto all'asserito difetto di motivazione del provvedimento che ordina la demolizione di manufatti, va ribadito che, in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo, l'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso è *in re ipsa*, inerendo al ripristino dell'assetto urbanistico violato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2013, n. 4470).

L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime del permesso di costruire, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale.

E' sufficiente che sia reso ostensibile al destinatario l'iter logico seguito.

8.2 Né contrariamente a quanto supposto dagli appellanti, i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento: trattandosi di atti dovuti, rigorosamente vincolati, non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario ed il cui presupposto è costituito unicamente dalla mancanza del necessario permesso di costruire (cfr. Cons. Stato., sez. V, 28 aprile 2014, n. 2194).

La sanzione consegue all'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata, tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge.

A tale riguardo, occorre inoltre osservare che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento preclude, ai sensi dell'articolo 21 octies, secondo comma, prima parte, l. n. 241/1990, l'annullamento del provvedimento sanzionatorio di un'opera abusiva.

L'eventuale partecipazione della parte interessata al procedimento non avrebbe inciso sul contenuto del provvedimento, poiché, in ragione del carattere vincolato, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr., Cons.Stato, sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5049; Id., sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2227; Cass. SS.UU., 25 giugno 2009, n. 14878).

9. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto.

10. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE

Oreste Mario Caputo

IL PRESIDENTE

Sergio De Felice

IL SEGRETARIO